



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 38

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 29 aprile 2019

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta dell'11 aprile 2019, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	componente
Avv. Flaminia Longobardi	componente

ha deliberato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo in data 4/4/2019, pervenuto in pari data, prot. 254, presentato dalla Pescara Rugby ASD in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Angelo Cavarocchi, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale, nella riunione del 27 marzo 2019, Comunicato C/23/GS, pubblicato in data 28/3/2019, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie C, Poule 1, girone G, Pescara Rugby ASD v FTGI Curiana Rugby ASD, disputata in data 24/3/2019, ha sanzionato il Sig. Angelo Cavarocchi, quale tesserato e accompagnatore della stessa Associazione, con l'interdizione di quarantacinque giorni, dal 28/3/2019 all'11/5/2019 compresi, di cui trenta giorni per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. m), (attestazione fatti non veri in elenco), del Regolamento di Giustizia, inasprita di quindici giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento.

#### FATTO

Il Sig. Angelo Cavarocchi è stato sanzionato con il provvedimento impugnato, in quanto lo stesso ha indicato nella lista gara come preparatore atletico il Sig. Marco Acquarola, il quale non sarebbe risultato tesserato con tale qualifica.

Con il predetto reclamo la Pescara Rugby ASD ha impugnato la sanzione sopra individuata deducendo che il Sig. Angelo Cavarocchi non avrebbe commesso l'infrazione contestata, in quanto il Sig. Marco Acquarola era stato tesserato in data 4 novembre 2018 come preparatore atletico per la corrente stagione sportiva, allegando l'estratto storico tesseramenti dello stesso Sig. Acquarola, e, pertanto chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Con ordinanza ex art. 61 del Regolamento di Giustizia resa dal Presidente di questa Corte in data 8 aprile 2019, comunicata in pari data, veniva fissata la camera di consiglio dell'11 aprile 2019.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla predetta camera di consiglio nessuno compariva per l'Associazione reclamante.

La Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, Regolamento di Giustizia, nelle more aveva acquisito informativa del competente ufficio federale che confermava che il Sig. Marco Acquarola, pur avendo richiesto in data 4 novembre 2018 il tesseramento come preparatore atletico, e pagato la relativa quota, non era stato poi per un mero disguido formalmente tesserato con tale quale qualifica. Nella medesima informativa era precisato che, a seguito della segnalazione ricevuta, il Sig. Acquarola ora risultava tesserato con data del 4 novembre 2018.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

L'analisi delle ragioni del reclamo impone di annullare la decisione del Giudice Sportivo Nazionale.

Difatti, la informativa del competente ufficio federale ha confermato che era stato richiesto in data 4 novembre 2018 il tesseramento del Sig. Marco Acquarola con la qualifica di preparatore atletico dal sodalizio reclamante, e solo per un mero disguido lo stesso non risultava formalmente tale. Nella stessa informativa era precisato che ora si era provveduto a tesserarlo come preparatore atletico alla data del 4 novembre 2018.

Ciò posto, essendo venuto meno il fatto che ha determinato la sanzione inflitta con il provvedimento impugnato, conseguentemente la circostanza dedotta dalla reclamante è meritevole di accoglimento.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 28/1, lett.m), (attestazione fatti non veri in elenco), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo, così come proposto e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta al Sig. Angelo Cavarocchi nel Comunicato C/23/GS del Giudice Sportivo Nazionale;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 11-24 aprile 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Ayy. Achille Reali